CAMERA DEI DEPUTATI N. 4862

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RENZULLI, ARTIOLI

Presentata il 1° giugno 1990

Ordinamento della professione di fisico

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La materia che si vuole regolamentare con la presente proposta di legge è stata oggetto di approfondito studio e dibattito nell'ambito delle associazioni che raggruppano i fisici italiani e in particolare nell'ambito della Associazione italiana di fisica biomedica (AIFB) e della Società italiana di fisica (SIF).

La fisica italiana è ben rappresentata nella comunità scientifica internazionale da coloro che tradizionalmente operano all'interno dei laboratori di ricerca nazionali ed internazionali, ma oggi i fisici si inseriscono efficacemente anche in molteplici attività professionali, di grande interesse per la società, che richiedono, per essere affrontate, l'applicazione delle conoscenze e delle metodologie proprie della fisica.

Allo stato attuale i fisici sono tra i pochi, se non gli unici, laureati per i quali non è previsto un ordine professionale che ne definisca le competenze e ne tuteli la professionalità nelle diverse realtà lavorative.

Nel panorama italiano delle professioni questa carenza può essere considerata una anomalia. Nell'articolo « Professioni intellettuali e rapporto di pubblico impiego » di Armando Cirallo, pubblicato sul numero 21-22/1981 della rivista giuridica *Nuova Rassegna* si legge: « la professione sta a significare solitamente l'esercizio di una *disciplina*, di un'arte o di un'attività produttiva, con relativa continuità, normalmente a favore di terzi ». « Lo Stato, nell'interesse collettivo, ordina e regola le professioni vietando ad individui non qualificati di esercitarle. La legge

determina le professioni *intellettuali* per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi ».

In tale quadro non può dubitarsi che la fisica sia una disciplina né che l'applicazione delle metodologie fisiche costituisca esercizio di una professione intellettuale.

L'esigenza di un ordine professionale si è sviluppata inizialmente tra i fisici operanti nel Servizio sanitario nazionale, che hanno incontrato gravi difficoltà a livello contrattuale rispetto alle altre categorie di pari dignità (medici, chimici, biologi, psicologi, ecc.), alcune delle quali imputabili alla mancanza della tutela di un ordine professionale.

Questa esigenza si è via via allargata tra i fisici in conseguenza dello sviluppo, a livello nazionale, di attività professionali legate principalmente alla fisica applicata.

Tale sviluppo, espresso soprattutto in ambito industriale nei campi dell'elettronica e dell'informatica, è la naturale ricaduta e la logica conseguenza del lavoro di base svolto dai fisici a livello universitario e di enti di ricerca.

L'istituzione di un ordine professionale può essere l'idoneo strumento per regolamentare, dal punto di vista deontologico, l'attività di quei fisici che operano in settori che hanno una diretta ripercussione sulla salute pubblica. Un esempio è quello dei fisici appartenenti al Servizio sanitario nazionale, inquadrati nel ruolo sanitario dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, articoli 1 e 2.

Giova citare a questo proposito il parere del Consiglio di Stato emesso in data 16 febbraio 1989, avente per oggetto « Iscrizione agli ordini e collegi professionali del personale appartenente al ruolo sanitario regionale »: « fanno parte del ruolo sanitario medici, farmacisti, veterinari, biologi, *fisici*, chimici ed altre categorie professionali. Per costoro il rispetto dei canoni di deontologia professionale è adempimento costante e necessario nell'assolvimento dell'attività oggettivamente considerata, sia che questa venga prestata in forma libero – professionale, sia che costituisca contenuto di un obbligo derivante da rapporto di pubblico impiego. La materia strettamente deontologica non è oggetto del rapporto del pubblico impiego o comunque non è per intero disciplinata dalla normativa di rapporto. Il medesimo comportamento può infatti, sia pure in casi eccezionali, non essere valutato come inadempimento all'obbligo del pubblico dipendente, ma tuttavia essere giudicato scorretto o imprudente sotto il profilo deontologico ».

L'istituto dell'ordine, quindi, sia nell'ambito della libera professione che nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, viene ad essere l'unico strumento valido ed efficace per garantire il rispetto del codice deontologico.

L'ordine professionale esercita, infine, una funzione pubblica: infatti i criteri di appartenenza ad un ordine non sono stabiliti dai suoi appartenenti ma dalle leggi dello Stato, che definiscono anche le attribuzioni garanti del decoro stesso della professione.

L'importanza del ruolo che è venuta acquisendo la professione del fisico, la rilevanza e la molteplicità dei settori nei quali è chiamato ad operare, richiedono il superamento di una situazione di anonimia con la necessaria determinazione dei requisiti per l'esercizio della professione e con la definizione giuridica della sua professionalità.

La determinazione dei requisiti per l'esercizio della professione di fisico è necessaria non solo per tutelare i diritti di questi professionisti, ma sopratutto per tutelare i diritti degli utenti e degli stessi enti pubblici , che possono così disporre di elementi sicuri di orientamento nella scelta degli operatori.

Gli elementi ricordati evidenziano l'esigenza, ormai non più rinviabile, di dare anche alla professione di fisico la normativa della quale è attualmente carente, prevedendo la costituzione dell'ordine professionale dei fisici e l'istituzione del relativo albo.

La proposta di legge allegata cerca di rispondere a questa esigenza. Essa si compone di 34 articoli ed affronta, con logica sequenziale, i differenti aspetti specifici della materia da regolamentare.

Nella prima parte (articoli 1-5) vengono definiti l'oggetto ed i requisiti necessari all'esercizio della professione di fisico ed istituiti l'albo e l'ordine dei fisici.

L'esercizio della professione di fisico, nei campi definiti dall'articolo 1, viene consentito agli iscritti all'albo e cioè ai laureati in fisica in possesso di abilitazione conseguita tramite esame di Stato. Tale esame dovrà essere disciplinato con successivo decreto del Presidente della Repubblica.

L'ordine dei fisici è strutturato, di norma, a livello regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e Bolzano, provinciale.

Le norme, le condizioni e le modalità di iscrizione all'albo dei fisici sono contenute negli articoli da 6 a 13.

L'iscrizione all'albo consente l'esercizio della libera professione in tutti gli Stati membri della CEE. I professori ed i ricercatori universitari di ruolo in possesso di laurea in fisica possono essere iscritti all'albo anche in assenza di specifica abilitazione.

Con gli articoli da 14 a 21 vengono definite ed organizzate le competenze degli organi di governo e di rappresentanza dell'ordine dei fisici.

Il consiglio dell'ordine, composto da sette o quindici membri tra cui un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere, esercita le attribuzioni previste dal comma 2 dell'articolo 14 e si riunisce di norma almeno una volta ogni sei mesi. Le delibere del consiglio regionale o provinciale dell'ordine sono vincolanti per gli iscritti ma impugnabili di fronte al tribunale competente per territorio.

Gli articoli da 22 a 27 definiscono le norme relative all'elezione ed insediamento dei componenti gli organi di rappresentanza dell'ordine.

I procedimenti e le sanzioni disciplinari a carico degli iscritti all'ordine vengono definiti con gli articoli 28 e 29.

Il consiglio nazionale dell'ordine dei fisici viene istituito con l'articolo 30; lo stesso articolo ne definisce la composizione e le relative attribuzioni. La vigilanza sull'ordine nazionale dei fisici viene affidata, con l'articolo 31, al Ministro di grazia e giustizia.

L'ultima parte della proposta di legge comprende le norme transitorie (articoli 32-34).

Tali articoli contengono le norme relative all'istituzione dell'albo e alla costituzione dei consigli regionali e provinciali dell'ordine, all'iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della legge e alla sessione speciale dell'esame di Stato.

La responsabilità relativa all'applicazione delle norme transitorie, ed in particolare quella relativa alla prima formazione degli albi e all'indizione delle elezioni dei consigli, viene affidata ad un commissario straordinario nominato dai tribunali dei capolughi di regione o di province autonome. In sede di prima applicazione della legge l'iscrizione all'albo viene concessa a coloro che hanno compiuto da laureato in fisica almeno due anni di effettiva pratica professionale e, per titoli, tramite sessione speciale di esame di Stato, a coloro che siano iscritti ad una scuola di specializzazione in fisica o che siano stati ammessi al dottorato di ricerca o che ricoprano un posto di fisico presso una pubblica amministrazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Definizione della professione di fisico).

1. Forma oggetto della professione di fisico l'applicazione delle conoscenze, degli strumenti e dei metodi propri della disciplina per la soluzione dei problemi di fisica nei seguenti settori:

a) fisica classica;

b) fisica delle alte energie e particelle elementari;

c) fisica dei nuclei;

d) fisica della materia;

e) elettronica quantistica e plasmi;

f) fisica cosmica e astrofisica;

g) geofisica;

h) fisica dell'ambiente;

i) fisica matematica e applicata;

l) elettronica, informatica e cibernetica;

m) biofisica;

n) fisica medica e sanitaria.

2. L'elencazione di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai fisici iscritti all'albo, né pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti a norma di legge e di regolamenti.

ART. 2.

(Requisiti per l'esercizio della attività di fisico).

1. Per esercitare la professione di fisico è necessario aver conseguito l'abilita-

zione in fisica mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale.

2. L'esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in fisica.

ART. 3.

(Istituzione dell'albo).

1. È istituito l'albo dei fisici.

2. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.

3. Il professionista iscritto all'albo non può, senza giusta causa, rivelare un segreto di cui abbia avuto notizia per ragioni della propria professione.

ART. 4.

(Istituzione dell'ordine dei fisici).

1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine dei fisici. Esso è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e Bolzano, a livello provinciale.

ART. 5.

(Istituzione di sedi provinciali del consiglio regionale dell'ordine).

1. Qualora il numero degli iscritti all'albo in una regione superi le mille unità e ne facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti in province diverse da quella in cui ha sede l'ordine regionale e tra loro contigue, può essere istituita una ulteriore sede nell'ambito della stessa regione.

2. L'istituzione avviene con decreto del Ministro di grazia e giustizia sentito il consiglio nazionale dell'ordine.

3. Al consiglio dell'ordine della sede, istituita ai sensi dei commi 1 e 2, si

applicano le stesse disposizioni stabilite dalla presente legge per i consigli regionali o provinciali dell'ordine.

ART. 6.

(Obbligatorietà dell'iscrizione all'albo).

1. Per l'esercizio della professione di fisico è obbligatoria l'iscrizione all'albo.

2. I pubblici impiegati, ai quali sia consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'ordine soltanto per ciò che riguarda l'esercizio della libera professione.

3. Il fisico iscritto all'albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato italiano e degli Stati membri della CEE.

ART. 7.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo).

1. Per essere iscritti all'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro della CEE o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità;

b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione dalla professione;

c) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione;

d) avere la residenza in Italia o, per cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualità di fisici, di enti o imprese nazionali che operino fuori dal territorio dello Stato.

ART. 8.

(Iscrizione all'albo di professori universitari e ricercatori).

1. All'albo professionale dei fisici possono essere iscritti, anche indipenden-

temente dal requisito di cui alla lettera *c)* dell'articolo 7, i professori di ruolo di prima e seconda fascia ed i ricercatori confermati muniti, comunque, del titolo accademico di cui all'articolo 2.

ART. 9.

(Modalità d'iscrizione all'albo).

1. Per l'iscrizione all'albo, l'interessato inoltra domanda in carta da bollo al consiglio regionale o provinciale dell'ordine, allegando il documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera *c)* dell'articolo 7, nonché le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali.

2. Per l'accertamento della data e del luogo di nascita nonché dei requisiti di cui alle lettere *a), b)* e *d)* dell'articolo 7 il consiglio dell'ordine provvede d'ufficio a norma dell'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. I pubblici impiegati, di cui al comma 2 dell'articolo 6, comprovano i requisiti di cui alle lettere a), b) e *d)* dell'articolo 7, mediante certificazione dell'amministrazione da cui dipendono attestante la loro qualifica.

4. I professori ed i ricercatori universitari di cui all'articolo 8, ai fini dell'iscrizione all'albo professionale, producono un certificato della competente amministrazione da cui risulti la loro qualifica.

5. Per i cittadini stranieri, la esistenza del trattamento di reciprocità è comprovata, a cura degli interessati, con attestazione del Ministero degli affari esteri.

ART. 10.

(Iscrizione).

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, di cui al comma 1 dell'articolo 9, esamina le domande entro due mesi dalla data del loro ricevimento.

2. Il consiglio provvede, con decisione motivata, su relazione di un membro, redigendo apposito verbale.

ART. 11.

(Anzianità di iscrizione all'albo).

1. L'anzianità di iscrizione all'albo è determinata dalla data della relativa deliberazione.

2. L'iscrizione all'albo avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione.

3. L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero di ordine di iscrizione.

4. L'albo contiene per ciascun iscritto: cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza, nonché, per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.

ART. 12.

(Cancellazione dall'albo).

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico Ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo:

a) nei casi di rinuncia dell'iscritto;

b) nei casi di esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità;

c) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere *a), b)* e *d)* dell'articolo 7, salvo che nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito.

2. Il consiglio pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato, tranne che nel caso di irreperibilità o in quello previsto dalla lettera *a)* del comma 1.

ART. 13.

(Tessera di riconoscimento).

1. Il presidente del consiglio dell'ordine rilascia a ciascun iscritto in regola

con il pagamento delle quote, a richiesta ed a spese dell'interessato, una tessera di riconoscimento.

2. La tessera è firmata dal presidente e dal segretario del consiglio ed è munita di fotografia recante il timbro a secco dell'ordine.

ART. 14.

(Consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine è composto da sette membri nel caso in cui il numero degli iscritti non superi i duecento, di quindici membri ove il numero degli iscritti sia superiore a duecento. I componenti devono essere eletti tra gli iscritti all'albo, a norma degli articoli seguenti. Il consiglio dura in carica tre anni dalla data della proclamazione. Ciascuno dei membri non è eleggibile per più di due volte consecutive.

2. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere;

b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario;

c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, ne cura il patrimonio mobiliare e immobiliare e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;

e) cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;

f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti an-

nuali al Ministero di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;

g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle amministrazioni a livello regionale;

h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione;

i) adotta provvedimenti disciplinari relativi alla cancellazione dall'albo;

l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti;

m) promuove programmi di aggiornamento professionale.

ART. 15.

(Attribuzioni del presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge e da altre norme.

2. Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

ART. 16.

(Riunione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. Il consiglio dell'ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi, e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o da almeno un terzo degli iscritti all'albo. Il verbale della riunione non ha carattere riservato, è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

ART. 17.

(Comunicazioni delle decisioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. Le decisioni del consiglio dell'ordine sulle domande di iscrizione ed in materia di cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale sono notificate entro venti giorni all'interessato ed al procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. In caso di irreperibilità la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune di ultima residenza dell'interessato.

ART. 18.

(Scioglimento del consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. Il consiglio dell'ordine, qualora non sia in grado di funzionare, e, chiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero qualora ricorrano altri gravi motivi, può essere sciolto.

2. In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro novanta giorni dalla data di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.

3. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

4. Il commissario ha la facoltà di nominare un comitato di non meno di due e non più di sei membri, da scegliersi tra gli iscritti all'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 19.

(Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine ed in materia elettorale).

1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine nonché i risultati elettorali pos-

sono essere impugnati, con ricorso al tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso.

ART. 20.

(Termini per la presentazione dei ricorsi).

1. I ricorsi previsti dall'articolo 19 sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

ART. 21.

(Decisione sui ricorsi).

1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine, di cui all'articolo 19, il tribunale competente per territorio provvede in camera di consiglio sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

2. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono ricorrere alla corte d'appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale.

ART. 22.

(Elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. L'elezione del consiglio dell'ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del Consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio.

2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

3. Gli iscritti all'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta dal consiglio stesso.

4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti per posta raccomandata o consegnato a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

5. L'avviso di convocazione, che è comunicato al consiglio nazionale dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e chiusura delle operazioni di voto in prima e seconda convocazione.

6. La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni dalla prima.

7. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

8. L'elettore ritira la scheda, la compila e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna.

9. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno degli scrutatori, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

10. È ammessa la votazione per corrispondenza. L'elettore richiede alla segretaria del consiglio dell'ordine la scheda all'uopo timbrata e la fa pervenire, prima della chiusura delle votazioni, al presidente del seggio in busta sigillata sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione: il presidente del seggio, verificatane e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna.

11. La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto ore al giorno, per non più di tre giorni consecutivi. Viene chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.

12. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso la votazione è valida qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto.

13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, è costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

ART. 23.

(Composizione del seggio elettorale).

1. Il presidente del consiglio dell'ordine, prima dell'inizio della votazione, sceglie, tra gli elettori presenti, il presidente del seggio, il vice presidente e due scrutatori.

2. Il segretario del consiglio dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio: in caso di impedimento il segretario è sostituito da un consigliere scelto dal presidente del consiglio dell'ordinè.

3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

ART. 24.

(Votazione).

1. Le schede per la prima e seconda convocazione sono predisposte, in unico modello, con il timbro dell'ordine dei fisici. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.

2. L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore alla metà di quelli da eleggere. Eventuali arrotandamenti sono calcolati per eccesso.

3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.

ART. 25.

(Comunicazioni dell'esito delle elezioni).

1. Il presidente del seggio comunica alla presidenza del consiglio regionale o provinciale i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine.

2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica del tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o provinciale dell'ordine.

ART. 26.

(Riunioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine - Cariche).

1. Il presidente del consiglio dell'ordine uscente o il commissario, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti del consiglio regionale o provinciale dell'ordine e li convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, si procede all'elezione del presidente, del vicepresidente, di un segretario e di un tesoriere.

2. Dell'elezione di cui al comma 1 si dà comunicazione al consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 27.

3. Per la validità delle riunioni del consiglio dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente o il vicepresidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età.

4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti ed il presidente vota per ultimo.

5. In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare e, negli altri casi, il voto del presidente.

ART. 27.

(Rinnovo delle elezioni nel consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. Il tribunale o la corte d'appello competente per territorio, ove accolgano un ricorso che investe l'elezione di tutto un consiglio regionale o provinciale dell'ordine, provvedono a darne immediata comunicazione al consiglio stesso, al consiglio nazionale dell'ordine e al Ministro di grazia e giustizia, il quale nomina un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 18.

ART. 28.

(Sanzioni disciplinari).

1. All'iscritto all'albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale può essere inflitta, a seconda della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) avvertimento;

b) censura;

c) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ad un anno;

d) radiazione.

2. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, comporta la sospensione dall'esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine. In tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.

3. La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

4. Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto, nel caso di cui al comma 3, quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme del codice di procedura penale.

5. Avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale l'interessato può ricorrere a norma dell'articolo 19.

ART. 29.

(Procedimento disciplinare).

1. Il consiglio dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'incolpato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi, in un termine che non può essere inferiore a trenta giorni, innanzi al consiglio dell'ordine per essere sentito. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un legale.

3. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato ed al procuratore della Repubblica competente per territorio.

4. In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine e nell'albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato.

ART. 30.

(Consiglio nazionale dell'ordine).

1. Il consiglio nazionale dell'ordine è composto dai presidenti dei consigli regionali, provinciali, limitatamente alle province di Trento e Bolzano, e di quelli di cui all'articolo 5. Esso dura in carica tre anni.

2. È convocato per la prima volta dal Ministro di grazia e giustizia.

3. Elegge al suo interno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge e da altre norme, ovvero dal consiglio.

5. In caso di impedimento è sostituito dal vicepresidente.

6. Il consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

a) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine;

b) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

c) predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone alla approvazione per *referendum* agli stessi;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;

e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale, ove sono richiesti;

f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;

g) propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime e massime e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia;

h) determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti all'albo, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse debbono essere contenui nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'ordine;

i) coordina i programmi di aggiornamento professionale.

ART. 31.

(Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia).

1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'ordine nazionale dei fisici.

ART. 32.

(Istituzione dell'albo e costituzione dei consigli regionali e provinciali dell'ordine).

1. Nella prima applicazione della presente legge il presidente del tribunale dei capoluoghi di regione o di province autonome, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge medesima, nomina un commissario che provvede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione a norma degli articoli seguenti.

2. Il commissario, entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati della sessione speciale dell'esame di Stato per titoli di cui all'articolo 34, indice le elezioni per i consigli regionali o provinciali dell'ordine, attenendosi alle norme previste dalla presente legge. Provvede altresì a nominare un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori ed un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione.

ART. 33.

(Iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della legge).

1. Sino a quando non saranno emanate le disposizioni sull'esame di Stato di cui all'articolo 2, il requisito per l'iscrizione all'albo di cui alla lettera *c)* dell'articolo 7 è sostituito da quello di aver compiuto, dopo aver conseguito la laurea in fisica, una effettiva pratica professionale per un periodo di almeno due anni.

2. L'iscrizione all'albo, ferme restando le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e

d) dell'articolo 7, è consentita su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla nomina del commissario di cui all'articolo 32.

ART. 34.

(Sessione speciale dell'esame di Stato).

1. Nella prima applicazione della presente legge è tenuta una sessione speciale di esame di Stato per titoli alla quale sono ammessi i laureati in fisica che, non avendo il requisito di cui all'articolo 33, siano iscritti ad una scuola di specializzazione in fisica o che siano stati ammessi al dottorato di ricerca o che ricoprano un posto di fisico presso una istituzione pubblica con incarico formale retribuito.